



COMUNICATO STAMPA n. 137/23

Lussemburgo, 7 settembre 2023

Sentenza della Corte nella causa C-216/21 | Asociația "Forumul Judecătorilor din România"

Stato di diritto in Romania: la promozione di giudici ad un organo giurisdizionale superiore, basata su una valutazione della loro attività e della loro condotta da parte dei membri di tale organo giurisdizionale, è compatibile con il diritto dell'Unione

I requisiti sostanziali e le modalità procedurali devono tuttavia consentire di fugare qualsiasi legittimo dubbio quanto all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici interessati, una volta che essi siano stati promossi

Nel 2019 il Consiglio superiore della magistratura della Romania («CSM») ha approvato una riforma della procedura di promozione dei giudici agli organi giurisdizionali superiori. L'associazione «Forum dei giudici della Romania» e un soggetto privato contestano tale riforma dinanzi alla Corte d'appello di Ploiești (Romania).

I ricorrenti di cui al procedimento principale sostengono che la sostituzione delle precedenti prove scritte con una valutazione dell'attività e della condotta dei candidati da parte del presidente e dei membri dell'organo giurisdizionale superiore interessato renderebbe il regime di promozione soggettivo e discrezionale.

La Corte d'appello di Ploiești chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di una siffatta riforma con il principio di indipendenza dei giudici.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte dichiara che **una normativa nazionale relativa al regime di promozione dei giudici deve garantire il rispetto del principio di indipendenza dei giudici.**

In tale contesto, la Corte dichiara altresì che **il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a che la promozione di giudici ad un organo giurisdizionale superiore sia fondata su una valutazione della loro attività e della loro condotta da parte di una commissione composta dal presidente e dai membri di detto organo giurisdizionale superiore.** Tuttavia, i requisiti sostanziali e le modalità procedurali che presiedono all'adozione delle decisioni di promozione devono essere tali da non poter far sorgere, nei singoli, dubbi legittimi quanto all'indipendenza e all'imparzialità dei giudici di cui trattasi, una volta che gli interessati siano stati promossi.

La Corte osserva che la procedura di promozione dei giudici in funzione presso gli organi giurisdizionali inferiori in Romania si struttura in due fasi. La prima fase, che consente di essere promossi «in loco», senza cambiare assegnazione, si basa su un concorso scritto diretto a valutare sia le conoscenze teoriche sia le competenze pratiche dei candidati. La seconda fase, cosiddetta «promozione effettiva», consente ai candidati già promossi «in loco» di essere effettivamente assegnati ad un organo giurisdizionale superiore.

È solo nell'ambito di tale seconda fase che la valutazione è effettuata da una commissione composta, a livello di ciascuna corte d'appello, dal suo presidente e da quattro dei suoi membri, designati dalla Sezione per giudici del CSM.

Anche se la riforma della seconda fase, ad avviso della Corte d'appello di Ploiești, può portare a una concentrazione

di poteri nelle mani di taluni membri della commissione giudicatrice e, in particolare, del suo presidente, essa non può, tuttavia, essere ritenuta, in quanto tale, incompatibile con il diritto dell'Unione.

Spetta alla Corte d'appello di Ploiești verificare se tale concentrazione di poteri sia atta ad offrire, nella pratica, di per sé o in combinazione con altri fattori, alle persone che ne beneficiano la capacità d'influenzare l'orientamento delle decisioni dei giudici interessati e a creare così una mancanza di indipendenza o un'immagine di parzialità di questi ultimi che sia idonea a ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare nei singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto. Secondo la Corte, il fascicolo non contiene alcun elemento diretto a dimostrare che tale concentrazione eventuale di poteri potrebbe, di per sé, conferire in pratica una siffatta capacità d'influenza, né nessun altro elemento che potrebbe, in combinazione con detta concentrazione di poteri, produrre effetti del genere che sarebbero tali da far sorgere dubbi, nei singoli, quanto all'indipendenza dei giudici promossi.

Per quanto concerne i requisiti sostanziali che presiedono all'adozione delle decisioni di promozione effettiva e, in particolare, la valutazione dell'attività e della condotta dei candidati, essa si basa su criteri che appaiono pertinenti ai fini della valutazione dei loro meriti professionali. Tali criteri sembrano essere oggetto di valutazioni obbiettive sulla base di elementi verificabili.

Quanto alle modalità procedurali che presiedono all'adozione di tali decisioni, anch'esse non sembrano essere tali da mettere a repentaglio l'indipendenza dei giudici promossi. Infatti, la commissione giudicatrice deve motivare le sue valutazioni e il candidato interessato può contestarle dinanzi alla Sezione per giudici del CSM.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

